

- Il danno da licenziamento illegittimo tra mera impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa e altre ricadute sulla persona del lavoratore -



Il danno da licenziamento illegittimo tra mera impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa e altre ricadute sulla persona del lavoratore

di F. Capurro - 20 Marzo 2024

L'ordinanza della Corte di Cassazione 23 ottobre 2023 n. 29335, qui annotata, indaga lo spettro dei possibili danni derivanti dal licenziamento illegittimo. L'analisi è svolta dalla pronuncia in relazione alla disciplina di cui all'art. 18, L. 300/1970 in vigore in epoca precedente alla riforma "Fornero" ma è bene ragionarvi anche in relazione al quadro delle discipline successive.

Prima di entrare nel merito della vicenda va osservato che le norme speciali in materia di licenziamento si occupano essenzialmente di offrire tutela in relazione alle conseguenze dannose derivanti dall'**impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa**, a seguito di un recesso illegittimo. Siamo dunque nel terreno del danno patrimoniale.

Ma le conseguenze dannose direttamente connesse all'atto di licenziamento ben possono essere ulteriori, sia sul piano patrimoniale che su quello non patrimoniale.

E non è corretto affermare – come a volte si legge – che la questione non è esplicitamente disciplinata dalla legge: non lo è se mai nelle leggi speciali ma, se un'indagine deve farsi sul tema, non può che esserlo conformemente alle regole della **responsabilità civile da inadempimento contrattuale** come pure da **atto illecito**, le quali trovano il loro impianto di tutela prima di tutto nel codice civile e segnatamente negli artt. 1218, 1223, 1225, 1226, 1227, 2043 e 2059.

La normativa sui licenziamenti – con le precisazioni di cui diremo – salva qualche piccola ambiguità più che altro terminologica, non ha mai mirato al contenimento delle pretese risarcitorie del lavoratore.

Già la norma originaria prevedeva per il periodo tra il recesso illegittimo e la reintegra, la copertura retributiva e contributiva, con alcuni correttivi che però non ne falsavano la natura risarcitoria ma se mai la confermavano. Anzitutto una **quantificazione minima** di cinque mensilità per il danno di base comunque presumibile (in via assoluta *iuris et de iure*) giacché un licenziamento non può essere un atto insensibile per la persona del lavoratore; in secondo luogo, la possibilità di adattare il risarcimento al danno effettivo subito, considerando l'**aliunde perceptum** ex art. 1227 c.c.; infine la possibilità di dar peso all'**assenza di colpa** del datore di lavoro.

Emblematica su questo ultimo aspetto è ad esempio l'ordinanza Cass. 28 aprile 2023 n. 11248 secondo la quale sul risarcimento del danno per licenziamento illegittimo influisce la natura

c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - 540512 - Fax 541167

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

- Marzo 2024 -

a cura di **Filippo Capurro**

In questo mio studio pubblicato sulla Rivista "**Labor - Il lavoro nel diritto**" – traendo spunto da una recente ordinanza della Suprema Corte – indago lo spettro dei **possibili danni** derivanti dal

licenziamento illegittimo, in relazione alle diverse discipline e tecniche di tutela presenti nelle **leggi speciali** e dal loro raccordo con le regole generali della **responsabilità civile** da inadempimento contrattuale e da atto illecito che trovano il loro impianto di tutela prima di tutto nel codice civile.

Scarica l'articolo e la pronuncia

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

